

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 28 dicembre 2009, il ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, per un importo complessivo di € 60.000 comprensivo di costi assicurativi e altri oneri. Il piano di ammortamento prevedeva n. 120 rate da € 650, con applicazione di un TAEG dell'8,74%.

Acquisito il benessere dell'INPS quale ente previdenziale debitore, l'intermediario ha provveduto ad erogare il finanziamento, al netto dei costi assicurativi e delle altre spese, in data 4/1/2010, con valuta 31/12/2009.

Con lettera del 3 febbraio 2010, il ricorrente – verificato che l'ente cessionario aveva trattenuto sulla pensione dello stesso febbraio due rate in un'unica soluzione – ha presentato reclamo nei confronti della società finanziaria, richiedendo che fosse rielaborato il piano di ammortamento del finanziamento e gli fosse,



conseguentemente, accreditata la differenza in suo favore in funzione della doppia trattenuta già applicata. In subordine, il resistente – secondo le pretese del cliente – avrebbe dovuto restituirgli l'importo di una delle due rate, per ripetere l'addebito in coda al piano di rimborso, decorrendo quest'ultimo dal mese successivo all'erogazione.

Con l'occasione, il ricorrente ha anche contestato di non aver ancora ricevuto la documentazione contrattuale relativa alla copertura assicurativa accessoria al finanziamento.

L'intermediario ha fornito riscontro con nota del 23/2/2010, indirizzata per conoscenza anche al competente ente previdenziale. In tale sede, ha precisato che l'amministrazione debitrice – a causa del ritardo con il quale ha ricevuto la documentazione inerente alla cessione – ha provveduto ad effettuare le trattenute a partire dal mese di febbraio, cumulando alla rata del mese anche quella già scaduta nel mese precedente. Tanto premesso, il resistente ha comunque dichiarato la disponibilità, qualora l'INPS vi avesse acconsentito esplicitamente, a prolungare di un mese il piano di ammortamento, rimborsando la prima rata per riaddebitarla a chiusura del prestito.

In mancanza di risposta da parte dell'amministrazione previdenziale, il ricorrente ha nuovamente interpellato l'intermediario (lettera del 16/3/2010) per richiedere la ripetizione dell'indebito vantaggio tratto dal medesimo per effetto della doppia trattenuta, quantificato in ca. € 370 pari agli interessi sulla rata anticipata dovuti per la durata del finanziamento (al tasso nominale contrattualmente definito - 5,13% annuo - per 9 anni e 11 mesi). A fronte di tale pretesa, il resistente ha dichiarato la disponibilità – pure in mancanza dell'accettazione del debitore ceduto - a rimborsare la rata già trattenuta per accodarla al termine del finanziamento, a condizione che il cliente si impegni a effettuare autonomamente il relativo pagamento alla scadenza. Nel corso di successiva corrispondenza, ha tuttavia precisato (nota del 29/3/2010) che, non avendo l'INPS esplicitamente acconsentito alla revisione del piano di ammortamento, la copertura assicurativa fornita dallo stesso ente previdenziale attraverso il cd. Fondo Rischi non può estendersi al pagamento accodato che, in caso di premorienza del titolare, sarebbe dovuto dai rispettivi aventi causa.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il cliente ha presentato ricorso in data 19/4/2010 ribadendo le contestazioni già formulate, con particolare riferimento alla doppia

trattenuta effettuata sulle spettanze di febbraio che avrebbero determinato un ingiusto vantaggio economico per l'intermediario quantificabile in ca. € 370 e consistente negli interessi sull'importo anticipato rispetto alla scadenza naturale. In relazione a tanto, ha richiesto l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario affinché imponga alla controparte:

- di rimborsare la rata indebitamente trattenuta, anche a condizione di corrisponderla personalmente - senza l'intermediazione dell'ente pensionistico – alla fine del piano di ammortamento, ferma restando la copertura assicurativa per il caso di morte;
- di corrispondere il risarcimento dei danni determinati dal ritardo con il quale egli riceverà la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto, e delle spese sostenute per ottenere soddisfazione alle proprie pretese.

In allegato al ricorso, è stato prodotto, oltre alla richiamata corrispondenza con l'intermediario in fase di reclamo, copia del contratto di finanziamento sottoscritto in data 28/12/2009 e dell'estratto conto dal quale risulta l'accredito in data 4/1/2010, con valuta 31/12/2009, dell'importo oggetto di finanziamento, la netto di spese e costi assicurativi (€ 52.647,39).

In sede di controdeduzioni, la società finanziaria ha innanzitutto precisato che, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, le modalità di rimborso rateale “vengono anche determinate dall'ente pensionistico” che, in funzione delle proprie procedure per il rilascio del “benestare”, concorrerebbe a fissare la decorrenza delle trattenute. Per tale motivo, secondo quanto riferito dall'intermediario, nei relativi moduli contrattuali non è indicata la decorrenza del piano di ammortamento, non determinabile al momento della conclusione del contratto, ma solo il numero delle rate da rimborsare.

Con riferimento al finanziamento sottoscritto dal ricorrente, l'INPS – a fronte della notifica della cessione, avvenuta telematicamente in data 30/12/2009 – ha “autonomamente” definito i tempi delle trattenute mensili. Lo stesso ente ha conseguentemente provveduto nel mese di febbraio a un doppio addebito per le rate previste nei mesi di gennaio e di febbraio medesimo.

In mancanza dell'espresso consenso dell'ente previdenziale all'accodamento di una delle rate trattenute, l'intermediario ha offerto al cliente la propria disponibilità a rimborsare la prima rata, a condizione che lo stesso cliente si impegnasse a

provvedere personalmente al pagamento in chiusura del piano di ammortamento. In merito alla copertura assicurativa, secondo quanto precisato anche nelle controdeduzioni, spetta esclusivamente all'INPS che tale copertura fornisce, tramite il Fondo Rischi, decidere di tenere indenne il beneficiario dal rischio di premorienza anche per l'ulteriore mensilità.

A margine di tali considerazioni, la società finanziaria – con riferimento ad una contestazione formulata dal cliente in sede di reclamo e non riproposta nel ricorso – ha anche puntualizzato che la copertura fornita dal Fondo Rischi, in quanto non qualificabile come assicurazione privata, non è soggetta alla disciplina del collocamento per il tramite di intermediari; la relativa documentazione pertanto va richiesta esclusivamente all'ente previdenziale.

In conclusione, il resistente ha comunque fatto presente di avere in data 22/4/2010 (successivamente alla presentazione del ricorso) provveduto al rimborso di € 650 nei confronti del cliente, che sarà personalmente tenuto a corrispondere la rata entro e non oltre il 31 gennaio 2020, in chiusura del prestito. Contestualmente ha anche rinnovato la richiesta all'ente previdenziale di estendere la copertura assicurativa all'ulteriore pagamento.

In allegato alle controdeduzioni, sono stati prodotti, oltre ad alcuni documenti già presentati dal ricorrente:

- la comunicazione dell'INPS all'intermediario e al cliente, con la quale l'ente previdenziale la decorrenza dal gennaio 2010 delle trattenute mensili per il rimborso del finanziamento;
- la nota del 22/4/2010 indirizzata per conoscenza anche all'ente previdenziale, con la quale l'intermediario ha comunicato al ricorrente l'avvenuto rimborso della rata trattenuta e ha rimesso all'INPS la decisione riguardante l'estensione della copertura assicurativa.

## **DIRITTO**

Al fine della decisione del ricorso in oggetto vale evidenziare che il contratto stipulato tra il ricorrente e l'intermediario prevede - conformemente agli schemi generalmente adottati per le "cessioni del quinto" nelle quali il debitore ceduto sia un ente pubblico – che il finanziamento sia erogato successivamente all'acquisizione del benessere da



parte dell'INPS. Specifica, inoltre, che l'ente previdenziale è tenuto a effettuare la trattenuta mensile a partire dal mese successivo a quello della notificazione dell'avvenuta cessione. Non è invece indicata la decorrenza del piano di ammortamento, né è riportata la struttura del medesimo. Al riguardo, le uniche informazioni reperibili dal contratto sono il numero e importo delle rate mensili (n. 120 per € 650 cadauna) e il tasso di remunerazione applicato (tasso nominale annuo e TAEG). Sulla base delle ricostruzioni effettuate in sede istruttoria, il tasso di interesse contrattualmente previsto è compatibile con un piano di ammortamento che preveda la scadenza del primo rateo a distanza di un mese dalla data di erogazione; gli ulteriori 119 pagamenti con regolarità mensile fino alla chiusura del piano di rimborso rateale. La doppia trattenuta al 1° febbraio 2010, a fronte dell'erogazione in data 4/1/2010 (con valuta al 31/12/2009), ha determinato un incremento del costo del finanziamento che, in termini di TAEG, è quantificabile in 0,18 punti percentuali. Il conseguente vantaggio economico per la società finanziaria, misurato confrontando i flussi di cassa attualizzati dei due piani di ammortamento (quello "regolare" e quello riveniente dalla doppia trattenuta), è stato calcolato in un importo approssimativo di € 380.

Chiarita in tal modo la dinamica dell'operazione e i vantaggi che l'intermediario può averne conseguito, va anche considerato, come ha eccepito il resistente, che la decisione di procedere al doppio addebito della rata è imputabile direttamente all'INPS. Come anche è solo l'ente che può autorizzare l'accodamento della rata, così come richiesto dal ricorrente, e provvedere in merito alla copertura assicurativa, attraverso il Fondo Rischio. E' pertanto direttamente nei confronti dell'Inps e non dell'intermediario che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie pretese.

Va considerato che l'intermediario ha provveduto al rimborso di 650 euro nei confronti del cliente (che sarà personalmente tenuto a corrispondere la rata entro e non oltre il 31 gennaio 2020, in chiusura del prestito), come anche ha provveduto a inoltrare la richiesta all'ente previdenziale di estendere la copertura assicurativa all'ulteriore pagamento. L'intermediario ha quindi dimostrato con il suo comportamento disponibilità a venire incontro, per quanto di sua competenza, alle esigenze del cliente e di voler compensare, con il pagamento della suddetta somma, i disagi e gli svantaggi da questo subiti, investendo peraltro l'ente previdenziale delle decisioni di sua spettanza.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 840 del 02 agosto 2010

**P.Q.M.**

**Il Collegio, rigettata la domanda di risarcimento, dichiara cessata la materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI